Num. 177

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

1862

Torino dalla Tipografia G. Favale e C., via Bertola, n. 21. — Provincie con mandati postali affrancati (Milano e Lombardia anche presso Brigola). Fuori Stato alle Direzioni Postali.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato. — Le associazioni hanno principio col 1° e col 16 di ogni mese. *Inserzioni* 25 cent. per linea o spazio di linea.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE		Anno	Semestre	Trimestre
Per Torino	L.	40	[illegible]	11
» Provincie del Regno	»	48	[illegible]	13
» Roma (*franco ai confini*)	»	[illegible]	[illegible]	14

TORINO, Lunedì 28 Luglio

PREZZO D'ASSOCIAZIONE		Anno	Semestre	Trimestre
Stati Austriaci e Francia	L.	80	46	26
— detti Stati per il solo giornale senza i Rendiconti del Parlamento	»	58	30	16
Inghilterra, Svizzera, Belgio, Stato Romano	»	120	70	36

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE FATTE ALLA SPECOLA DELLA REALE ACCADEMIA DI TORINO, ELEVATA METRI 275 SOPRA IL LIVELLO DEL MARE.

Data	Barometro a millimetri			Termomet. cent. unito al Barom.			Term. cent. esposto al Nord			Minim. della notte	Anemoscopio			Stato dell'atmosfera		
	m. o. 9	mezzodì	sera o. 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3		matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3
26 Luglio	745.28	745.10	744.40	+29.5	+31,2	+32.4	+27,0	+30,0	+30,2	+21.4	N.E.	E.N.E.	N.	Sereno	Nuvoletto	Sereno
27 »	743,80	713,00	742,96	+29,7	+34,4	+36,2	+27,8	+32,5	+32,8	+19,6	N.E.	S.	E.S.E.	Sereno	Ser. con vap.	Sereno

PARTE UFFICIALE

TORINO, 27 LUGLIO 1862

Il N. 693 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto del Regno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico.

Piena ed intiera esecuzione sarà data alla convenzione conchiusa tra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino, sottoscritta a Torino addì ventidue del mese di marzo mille ottocento sessantadue, non che al relativo Protocollo del venticinque stesso mese ed anno, le cui ratificazioni furono scambiate in Torino addì quattro del mese di maggio 1862.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 18 giugno 1862.

VITTORIO EMANUELE.

GIACOMO DURANDO.

CONVENZIONE

Conchiusa li 22 marzo 1862 tra S. M. il Re d'Italia e la Repubblica di San Marino e relativo Protocollo in data 25 stesso mese. Scambio delle ratifiche a Torino 4 maggio 1862.

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

A tutti coloro che le presenti vedranno, salute:

Avendo veduto ed esaminato la convenzione conchiusa fra Noi e la Repubblica di San Marino, e sottoscritta dai rispettivi plenipotenziari in Torino addì ventidue del mese di marzo del corrente anno, la quale convenzione è del tenore seguente:

S. M. il Re d'Italia, volendo dare una testimonianza della particolare sua propensione e benevolenza verso la Repubblica di San Marino, ed annuire alle domande che le furono rassegnate da quei cittadini, concedendo ad essi alcune facilitazioni per la provvista di merci e generi e la somministranza dei sali e del tabacco, non che regolare le relazioni amichevoli tra di loro esistenti;

E la Repubblica dal canto suo, riconoscente alla Maestà del Re d'Italia per tali graziose concessioni, desiderando vivamente di consolidare viemmeglio le relazioni di buon vicinato e di amicizia, e di togliere le cagioni che potrebbero dar luogo a reclamo fra i due Governi;

Hanno stabilito alcuni capi d'accordo per mezzo di appositi plenipotenziari, al quale fine si sono eletti:

Per parte di S. M. il Re d'Italia, il signor commendatore Domenico Carutti di Cantogno, Ministro residente d'Italia presso la Corte dei Paesi Bassi, cavaliere di Gran Cordone e commendatore di più ordini;

E per parte della Repubblica di San Marino, Sua Eccellenza il conte Luigi Cibrario, patrizio di San Marino, Ministro di Stato e senatore del Regno d'Italia, cavaliere di Gran Cordone e commendatore di più ordini;

I quali dopo essersi comunicati i rispettivi pieni poteri che furono riconosciuti regolari hanno concordato nelle seguenti stipulazioni:

Art. 1. Le sentenze dei tribunali del Regno d'Italia avranno esecuzione nella Repubblica di San Marino e quelle dei tribunali della Repubblica avranno esecuzione nel Regno d'Italia, senza che sia necessario alcun giudizio di deliberazione.

Art. 2. Gli atti pubblici fatti nel Regno d'Italia avranno effetto nella Repubblica e quelli fatti nella Repubblica avranno effetto nei Regi Stati, senza che sia necessario l'intervento dell'Autorità giudiziaria.

Art. 3. Le citazioni e le intimazioni di sentenze e di atti giudiziari fatti nei due Stati nell'interesse dei cittadini dei due paesi si eseguiranno nel modo prescritto dalle leggi di procedura del luogo a semplice richiesta della parte interessata.

Art. 4. Gl' inquisiti dalle Autorità giudiziarie del Regno d'Italia per crimini ivi commessi, venendo arrestati nel territorio della Repubblica, si rinvieranno dal Tribunale del luogo dell'arresto al Tribunale procedente a semplice richiesta.

Lo stesso avrà luogo per gl' inquisiti dalle Autorità giudiziarie della Repubblica.

Art. 5. Sono eccettuati dalla estradizione di cui nell'articolo precedente i cittadini attivi e quelli altri cittadini che fossero domiciliati da un decennio nello Stato a cui si fa la domanda.

Art. 6. La naturalizzazione posteriore al commesso reato non farà eccezione alla regola della convenuta consegna.

Art. 7. I Tribunali dei due Stati s'intenderanno obbligati a prestare scambievolmente l'opera loro per tutti quelli atti che possono interessare la giustizia punitiva.

Art. 8. Se il delinquente o il condannato sarà cittadino dello Stato presso cui si è rifuggito, dovrà essere punito dal suo proprio Governo secondo le leggi patrie ed il sistema di prove ivi vigente. A tale effetto dovranno gli agenti dell'altro Governo comunicare gli atti del processo che si fosse formato e copia della sentenza se il reo sia già stato condannato.

Qualora poi si trattasse di un fatto atroce e gravemente perturbante la pubblica tranquillità tra i sudditi di amendue i Governi, si concerterà fra i due Governi, presa cognizione del fatto, la consegna dei rei al Giudice del luogo del delitto all'effetto dei confronti ed esami necessari alla compiuta prova del medesimo, e si restituiranno poi per essere giudicati nello Stato cui appartengono.

Art. 9. Venendo una delle parti contraenti a richiedere l'altra per la consegna d'individui non cittadini, nè domiciliati, rei di delitti commessi fuori dei rispettivi Stati, pei quali sia luogo a procedere nello Stato richiedente, si riservano i Governi di accordare o no tal consegna, avuta considerazione ai concordati vigenti con altre Potenze ed alla qualità e circostanza del delitto.

Art. 10. Il Governo che giusta i precedenti articoli sarà richiesto della consegna di un qualche condannato o delinquente non potrà fargli grazia, nè concedergli salvo-condotto od impunità, eccettuati quei salvo-condotti che si concedono per la prova di altri delitti secondo le regole e pratiche criminali.

Questi salvo-condetti però, e quelli pure che fossero altrimenti conceduti agl'inquisiti, dovranno essere ritirati e di nessun valore, venendo i medesimi dall'altro Governo giustamente reclamati.

Art. 11. Saranno pure consegnati il danaro e tutti gli effetti che si troveranno presso gl'inquisiti o che saranno stati alienati, se potranno rinvenirsi, ed ogni altra cosa che abbia relazione o possa servire di prova al delitto commesso, come pure le copie dei processi che si fossero compilati prima della consegna degl'inquisiti, corrispondendo per questo la sola mercede della scrittura.

Art. 12. Ritrovandosi presso degl'inquisiti effetti appartenenti a cittadini del Governo richiesto, dovranno loro restituirsi senza veruna spesa dopo averne giustificata la proprietà, e quando non saranno più necessari alla prova del delitto.

Art. 13. Le spese pel mantenimento degl'inquisiti dal momento del loro arresto sino a quello della consegna saranno a carico del Governo richiedente.

Art. 14. Tutti i militi sì di fanteria che di cavalleria, artiglieria, treno e di qualunque altro Corpo delle truppe sì di terra che di mare di Sua Maestà Italiana, e così pure qualunque individuo delle truppe della Repubblica di San Marino, i quali, disertando dal servizio del Governo cui appartengono, si rifugiassero negli Stati dell'altro, dovranno essere immediatamente arrestati, anche senza speciale richiesta, e restituiti con le armi, cavalli, equipaggio ed ogni cosa che avranno seco loro asportata nella diserzione.

Art. 15. Non avrà luogo per altro la consegna di quei disertori che fossero cittadini attivi dello Stato in cui si sono rifugiati.

Art. 16. Tutte le Autorità civili e militari dei due Governi saranno tenute d'invigilare attentamente sui disertori dell'altro Stato che s'introducessero nella loro giurisdizione, e di prendere colla maggiore celerità gli opportuni concerti a questo fine, e specialmente acciocchè i militari non muniti di passaporto o foglio di via in regola non trovino asilo negli Stati d'altra parte contraente e siano immediatamente arrestati.

Art. 17. Il mantenimento dei disertori e dei cavalli sarà corrisposto secondo i regolamenti che sono in vigore nei rispettivi dominii.

Art. 18. Ogni individuo d'un Governo che indurrà in qualunque modo un soldato dell'altro a disertare sarà castigato con due mesi di arresto ed una multa di lire 50 italiane, senza pregiudizio di quell'aumento di pena cui potessero dar luogo le circostanze aggravanti del delitto.

Similmente quelli che daranno scientemente ricetto ad un disertore incorreranno la pena di un mese di carcere, ed in tempo di guerra quell'altra più grave che le circostanze del delitto possono meritare.

Art. 19. Resta vietato ai sudditi rispettivi di comprare dai disertori delle truppe dell'altro Stato vestiari, cavalli e qualunque altra parte del loro equipaggio.

Questi effetti, dovunque trovati, saranno sempre considerati come cose rubate, e restituite al Corpo a cui apparterrà il disertore.

I trasgressori di questo articolo saranno inoltre puniti con una multa di 100 lire italiane, quando per la qualità degli effetti rubati o altrimenti sia dimostrato che fosse loro nota la provenienza degli effetti stessi.

Art. 20. Tutte le disposizioni relative ai disertori sono comuni anche ai giovani compresi nella leva militare, ed a quelli che in qualunque modo sono costretti a prestare allo Stato un servizio personale, i quali per sottrarvisi si rifugiassero dagli Stati dell'una in quelli dell'altra parte contraente.

Art. 21. I beni di mano-morta, cioè istituti religiosi, parrocchie, confraternite, congregazioni e corporazioni s'intendono appartenere a quello dei due Stati nel quale essi istituti e congregazioni si trovano eretti.

Art. 22. S'intenderà cessato l'obbligo del passaporto per i cittadini che viaggiano dall'uno nell'altro Stato.

Art. 23. I prodotti, generi, bestiami, manifatture e merci d'uno dei due Stati potranno liberamente circolare nell'altro, salvi soltanto i generi di privativa dei due Governi.

Art. 24. Le monete che la Repubblica di San Marino credesse, col tempo, di dover coniare, potranno aver corso nel Regno d'Italia, purchè siano ragguagliate al sistema decimale ed abbiano lo stesso titolo e peso di quelle Regie.

Art. 25. In vece del dritto del libero transito invocato dalla Repubblica di San Marino per gli articoli coloniali, merci ed altri generi qualunque, e coll'intento di semplificare le operazioni nell'interesse dei due Governi, il Governo d'Italia assume l'obbligo di abbuonare alla Repubblica di San Marino una quota del prodotto netto delle sue dogane, desunta dalla media che paga ciascun cittadino del Regno, e proporzionata al numero degli abitanti di San Marino, il qual numero si intenderà fissato per gli effetti del presente atto a novemila anime.

Art. 26. La Repubblica aderendo pienamente ai principii del Regno d'Italia rispetto alla proprietà letteraria, assume l'obbligo d'impedire nel suo territorio ogni riproduzione delle opere dell'ingegno o dell'arte pubblicate in esso Regno.

Art. 27. La Repubblica assume pure l'obbligo d'impedire nel suo territorio la coltivazione del tabacco.

Art. 28. Il Governo di S. M. somministrerà alla Repubblica al prezzo di costo annualmente nella città di Rimini settantatrè mila chilogrammi di sale bianco di Cervia e chilogrammi seimila settecento cinquanta di tabacco estero di ogni qualità, sia sciolto, sia sotto forma di corda, di bastoni e di sigari.

Quando per qualche fabbrica o manifattura nuovamente introdotta nel territorio della Repubblica occorresse maggior quantità di sale, il Governo Regio si obbliga a rilasciarle a quel prezzo di favore a cui si rilascia alle fabbriche o manifatture nazionali.

Art. 29. La Repubblica di San Marino avendo tutto il fondamento di confidare che non le verrà mai meno l'amicizia protettrice di S. M. il Re d'Italia per la conservazione della sua antichissima libertà ed indipendenza, dichiara che non accetterà quella di un'altra Potenza qualunque.

Art. 30. I presenti capi di accordo avranno vigore per dieci anni a far capo dalla data dello scambio delle ratificazioni, e s'intenderanno rinnovati di anno in anno se non sono denunciati da una delle parti contraenti sei mesi prima della scadenza.

Lo scambio delle ratifiche avrà luogo a Torino nel termine di giorni quarantacinque dalla data della presente Convenzione.

In fede di che i plenipotenziari rispettivi hanno sottoscritto la presente e vi hanno apposto il sigillo delle loro armi.

Fatto a Torino il ventidue di marzo mille ottocento sessantadue.

(*L. S.*) CARUTTI. (*L. S.*) CIBRARIO.

Avendo parimente veduto ed esaminato il protocollo addizionale a detta Convenzione, inteso a meglio spiegare e modificare alcuni articoli della Convenzione medesima, della quale deve far parte integrante, e che venne sottoscritto dai rispettivi plenipotenziari in Torino addì 25 dello stesso mese;

Il quale protocollo è del tenore seguente:

Dopo la Convenzione conchiusa addì 22 marzo corrente tra il plenipotenziario del Regno d'Italia e quello della Repubblica di S. Marino, le alte parti contraenti hanno riconosciuto la convenienza di dichiarare meglio alcune disposizioni della medesima e perciò hanno convenuto:

1. Che nell'articolo primo di essa Convenzione colle parole: *senza che sia necessario alcun giudizio di deliberazione* non s'intende vietato ai Tribunali dei due Stati di prendere una notizia sommaria dei giudicati che debbono far eseguire.

2. Che all'articolo 18, dopo le parole *sarà castigato*, si surrogheranno alla redazione attuale le seguenti: *colle pene stabilite dal Codice Italiano, al quale la Repubblica si dichiara disposta a conformare la sua legislazione nel senso che non sancirà pene inferiori*, e s'intenderà soppresso l'ultimo alinea dell'art. 19.

In fede del che i plenipotenziari del Regno d'Italia e della Repubblica di San Marino hanno segnato e munito dei loro sigilli il presente protocollo che farà parte integrante della Convenzione del 22 marzo.

Dato a Torino addì 25 marzo 1862.

(*L. S.*) CARUTTI. (*L. S.*) CIBRARIO.

Noi abbiamo accettato, ratificato e confermato, come per le presenti accettiamo, ratifichiamo e confermiamo la soprascritta Convenzione ed il protocollo addizionale che deve far parte integrante della medesima, e promettiamo di osservarli e di farli osservare inviolabilmente.

In fede di che abbiamo firmato le presenti lettere di ratificazione e vi abbiamo fatto apporre il Nostro Real Sigillo.

Date in Torino addì dieci del mese di aprile l'anno mille ottocento sessantadue e del Regno Nostro il decimoquarto.

VITTORIO EMANUELE.

Per parte di S. M. il Re

Il Ministro segr. di Stato per gli affari esteri

GIACOMO DURANDO.

Il N. 712 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 101 della Legge 13 novembre 1859 sull'ordinamento giudiziario, il quale determina che pel tempo delle ferie si provveda al servizio come è prescritto con Regolamento approvato per Decreto Reale;

Visti gli articoli 118 e 389 del Regolamento 2 dicembre 1829 tuttora in vigore nelle Provincie Siciliane, coi quali viene stabilito che durante le ferie le Corti ed i Tribunali devono occuparsi soltanto delle cause urgenti ed in difetto delle sommarie;

Ritenuta la convenienza di non escludere, anche durante tale periodo, la trattazione delle cause ordinarie, serbata però sempre a quelle urgenti e sommarie la preferenza, epperciò la necessità di modificare in tal parte le disposizioni del precitato Regolamento 2 dicembre 1829;

Sulla proposizione del Nostro Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nel tempo delle ferie potranno spedirsi nelle Provincie Siciliane anche le cause ordinarie.

Dovranno però spedirsi preferibilmente le cause d'urgenza, le commerciali, le consumaciali, e tutte le altre che la Legge prescrive siano spedite in via sommaria.

L'istruttoria delle cause non sarà intermessa a ragione delle ferie.

Le anzidette disposizioni avranno effetto a cominciare dalle prossime ferie.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 27 luglio 1862.

VITTORIO EMANUELE.

R. CONFORTI.

S. M. con decreti del 13 luglio corrente ha fatto le seguenti disposizioni nel personale superiore dell'Amministrazione provinciale:

Mossa cav. avv. Vittorio sotto-prefetto a Ivrea, nominato consigliere delegato a Catania;

Vitelli-Spano avv. Gio. id. Urbino, id. sotto-prefetto ad Ivrea;

Salaris cav. avv. Efisio consigliere delegato ad Ancona, id. id. Urbino;

Spada conte Adolfo id. Parma, id. consigliere delegato ad Ancona;

Tessera avv. Enrico id. Reggio d'Emilia, id. id. Parma;

Lavaggi avv. Emilio sotto-prefetto a S. Severo, id. id. Reggio d'Emilia;

Mazzoleni cav. Pericle id. Acqui, id. id. Ravenna;

Baroni cav. avv. Costantino id. Novi, id. sotto-prefetto ad Acqui;

Lovera di Maria cav. avv. Ottavio consigliere (applicato straordinariamente al Ministero dell'interno) a Ravenna, id. id. Novi;

Giorgetti avv. Diego consigliere delegato a Ravenna, id. id. Comacchio;

Camozzi nobile Riccardo sotto-prefetto a Comacchio, id. id. Lugo;

Salaris cav. avv. Michele id. Lugo, id. id. Campagna;

Maury avv. Gio. id. Terni, id. id. Mondovì;

Rougier cav. dott. Achille, id. Mondovì, id. id. Albenga;

Modegnani conte avv. Giorgio, id. Albenga, collocato a riposo ed ammesso a far valere i titoli pel conseguimento di quella pensione che può competergli a termini delle vigenti Leggi;

Branchini dott. Gustavo id. Castiglione delle Stiviere, nominato consigliere delegato a Terra d'Otranto;

Carletti conte cav. Mario id. Fermo, id. sotto-prefetto a Castiglione delle Stiviere;

Monneret Pietro consigliere a Bergamo, id. id. Fermo;

Coffaro Gaetano già segretario generale dell'Intendenza di Palermo, id. consigliere a Bergamo;
Cotta avv. Antonio Federico consigliere a Pavia, id. id. Alessandria;
Minoretti avv. Giuseppe consigliere a disposizione del Ministero dell'Interno, id. id. Pavia;
Danieli-Vasta Gio. consigliere ad Alessandria, id. id. Massa e Carrara;
Berti dott. Luigi id. Massa e Carrara, id. sotto-prefetto a Sora;
Lordi cav. Decio sotto-prefetto a Sora, dispensato da ulteriore servizio dietro sua domanda;
Rigotti dott. Carlo vice-segretario della cessata amministrazione centrale di Lombardia, nominato sotto-prefetto ad Abbiategrasso;
Salvi avv. Giacinto, id. consigliere a Benevento;
Gentile Alfonso consigliere a Porto Maurizio, destinato provvisoriamente presso la Prefettura della provincia di Sassari;
Amour cav. avv. Camillo consigliere di Prefettura a disposizione del Ministero dell'Interno, collocato a disposizione del Prefetto della provincia di Napoli;
Arata avv. Vincenzo, nominato consigliere a Caltanissetta.

Sulla proposizione del Ministro della Marina e con Decreti 20 corrente S. M. ha nominato:

Ad uffiziale dell'Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro
Micheli cavaliere Giuseppe, ingegnere di 1.a classe nel Corpo del Genio Navale.

Ed a cavalieri dell'ordine stesso
Bruzza dottore Luigi Antonio, medico della Sanità marittima a Genova;
Di Martino dott. Attilio, id. a Napoli;
Della Cella Aurelio, perito chimico addetto alla Direzione Generale della Sanità marittima di Genova;
Arminjon Vittorio, capitano di fregata di 2.a classe nello Stato-maggior Generale della R. Marina.

PARTE NON UFFICIALE

ITALIA

INTERNO — Torino, 27 *Luglio* 1862

MINISTERO DELLA GUERRA.

DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI.

Concorso per la nomina di medici aggiunti nel Corpo sanitario militare dell'Esercito.

Ad oggetto di provvedere a posti disponibili di medico aggiunto nel Corpo sanitario militare, il Ministero della Guerra ha determinato di aprire un esame d'idoneità e di concorso presso il Consiglio superiore militare di sanità in Torino, e presso un'apposita Commissione in Napoli.

L'esame anzidetto, che già ebbe principio col primo e che doveva terminare coll'ultimo giorno di luglio, sarà duraturo sino a tutto il mese d'agosto.

Gli aspiranti dovranno non eccedere l'età d'anni 30, essere muniti della doppia laurea medico-chirurgica, essere forniti dell'idoneità fisica per il militare servizio, essere celibi, ed ove ammogliati, possedere il censo richiesto per il permesso di matrimonio agli ufficiali dell'esercito, essere regnicoli o naturalizzati, salvo quelle eccezioni che il Governo giudicasse di fare a senso del disposto dall'art. 151 della legge 20 marzo 1854 sul reclutamento dell'esercito.

Gli aspiranti al concorso dovranno presentarsi al Consiglio superiore militare di sanità in Torino, od alla Commissione esaminatrice in Napoli, ed ivi esibire i seguenti documenti:

1. Fede legalizzata di nascita.
2. Diplomi originali (non copia autentica) della doppia laurea medico-chirurgica conseguita in una delle Università del Regno Italiano, ed il titolo originale del libero esercizio pratico per quelle università in cui esso è prescritto.
3. Stato libero legalizzato. In caso di coniugio, i titoli legali comprovanti di possedere in proprio e libero da ogni vincolo od ipoteca anteriore l'annuo reddito di L. 1200 fra ambi i coniugi, siccome è prescrito dalle Regie Patenti del 19 aprile 1834, relative alla permissione di matrimonio agli ufficiali dell'esercito.

I singoli candidati, prima di essere ammessi al concorso, verranno visitati dal Consiglio o dalla Commissione, a fine di accertare la loro idoneità fisica per il militare servizio.

Il programma delle materie dell'esame di concorso è il seguente:

1. Anatomia e fisiologia.
2. Patologia speciale medico-chirurgica, cioè:
   a) Le febbri.
   b) Le infiammazioni.
   c) Le emorragie spontanee e traumatiche, ed i correlativi presidii emostatici, dinamici e meccanici.
   d) Gli esantemi e le impetigini (*).
   e) Le fratture e le lussazioni.
   f) Le ferite e le ernie.

I primi posti vacanti di medico aggiunto saranno accordati a quei candidati che avendo sortito felice esito nell'esame già si trovano o si trovarono al servizio militare nell'esercito, oppure fecero parte dell'ex-Corpo dei Volontari Italiani.

Torino, addì 7 di maggio 1862.

Il Magg. Gen. incaricato della direz. gen.
INCISA.

(*) *Si estenderà questo esame anche a quanto concerne la vaccina e la vaccinazione*

R. PROVVEDITORATO AGLI STUDI DELLA PROVINCIA DI TORINO.

A mente del R. Decreto 29 giugno del corrente anno si annunzia che il concorso per gli esami agli allievi dell'Istituto Tecnico governativo di Torino ad una medaglia d'oro, due medaglie d'argento e due medaglie di bronzo comincieranno la mattina del primo del prossimo agosto alle ore sette in una sala dell'Istituto.

Il Preside dell'Istituto è incaricato di dare ai concorrenti le opportune istruzioni.

Il R. provveditore agli studi
MURATORI.

DIREZIONE GENERALE DELLE GABELLE.

SPECCHIO *delle esazioni fatte durante il mese di giugno* 1862 *e quello corrispondente dell'anno* 1861 *distinte per ramo e Provincia.*

Denominazione dei proventi	Antiche provincie 1862	Antiche provincie 1861	Lombardia 1862	Lombardia 1861	Emilia 1862	Emilia 1861	Umbria e Marche 1862	Umbria e Marche 1861
Dogane	1519793 68	1548859 78	364534 29	398829 61	191001 47	231338 31	117874 52	110723 63
Dritti marittimi	47477 92	37624 68	» »	» »	2621 72	3617 24	8269 63	5648 22
Dazi di consumo	2292 44	607 58	694226 90	527526 89	261961 15	285282 41	» »	» »
Canone gabellario e tassa delle bevande nelle Marche	474344 78	474344 78	» »	» »	» »	» »	38445 73	38445 73
Sali	713412 58	747077 90	519697 27	508805 71	332880 55	362947 95	222689 32	153928 80
Tabacchi	1528683 14	1506461 74	750754 58	674403 39	737470 39	692527 88	239899 96	266433 75
Polveri	110612 48	59417 79	6238 32	5135 38	1045 67	1253 12	» »	» »
Carte da giuoco	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Nevo	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Gabelle di sale e tabacchi appaltate	3580 50	2768 69	514 10	254 61	25 42	» »	» »	» »
Totale per provincia	4400197 58	4377163 00	2335995 46	2114957 79	1527006 37	1576966 91	677179 16	575182 12

Denominazione dei proventi	Toscana 1862	Toscana 1861	Napoli 1862	Napoli 1861	Sicilia 1862	Sicilia 1861	Totale generale 1862	Totale generale 1861	Differenze Più	Differenze Meno
Dogane	456008 50	539468 85	1039358 38	853076 95	463624 82	404638 87	4152195 60	4086936 0[illegible]	65259 66	» »
Dritti marittimi	22677 72	20223 79	55108 49	34087 24	24820 91	26899 17	160976 40	128100 34	32876 06	» »
Dazi di consumo	348232 61	343199 61	» »	» »	» »	» »	1306713 10	1156616 49	150096 61	» »
Canone gabellario e tassa delle bevande nelle Marche	» »	» »	» »	» »	» »	» »	512790 51	512790 51	» »	» »
Sali	260792 04	216231 80	900493 11	609854 26	» »	» »	2949964 87	2598846 48	351118 39	» »
Tabacchi	654269 51	622051 10	1263317 11	936467 60	» »	» »	5226394 69	4718349 40	508045 23	» »
Polveri	» »	» »	24282 94	9310 24	» »	» »	142179 [illegible]1	75116 7[illegible]	67062 68	» »
Carte da giuoco	» »	» »	14918 42	13721 85	» »	» »	14918 42	13721 85	1196 57	» »
Nevo	» »	» »	60782 87	79883 59	» »	» »	60782 87	79883 59	» »	19100 72
Gabelle di sale e tabacchi appaltate	» »	» »	» »	» »	» »	» »	4150 02	3023 30	1126 72	» »
Totale per provincia	1741980 88	1741175 15	3360261 32	2556401 73	488445 73	431528 04	14531065 95	13373384 75	1176781 92	19100 72
A dedursi la differenza in meno L.									19100 72	» »
Resta in più L.									1157681 20	» »

RIEPILOGO *dei prodotti del primo semestre* 1862-61.

	Totale generale Introiti 1862	Totale generale Introiti 1861	Differenze Più	Differenze Meno
Mese di giugno	14531065 93	13373384 75	1157681 20	» »
Riporto dei cinque primi mesi	75857915 97	72507791 99	3350123 98	» »
Totale generale L.	90388981 92	85881176 74	4507805 18	» »

Dalla Direzione Generale delle Gabelle addì 25 luglio 1862.

Il Direttore-capo della 4.a Divisione GIORDANO.

V. Il Direttore Generale CACCIA.

ALEMAGNA

Ecco, giusta la *Gazzetta della Stella*, il testo della nota indiritta dal conte di Bernstorff al barone di Werther, rappresentante della Prussia a Vienna, in risposta alle ultime proposte dell'Austria riguardo allo Zollverein:

Berlino, 20 luglio.

Signor barone,

Il conte Carolyi mi ha comunicato il dispaccio del 10 corrente, di cui le compiego un esemplare, del pari che i documenti che vi sono menzionati. Il tenore di questi documenti fu l'oggetto di un esame profondo da parte del governo del re. Ho l'onore di comunicare a V. E. il risultato di questo esame.

Giusta que' documenti l'Austria propone di conchiudere collo Zollverein un trattato pel quale, a partire dal 1.o gennaio 1865, la legislazione dello Zollverein sui diritti percepiti sul commercio estero sarebbe applicata ugualmente nei due territori doganali, insino a tanto che si fosse venuto ad un accordo per modificare codesta legislazione: l'esportazione e l'importazione dei prodotti e degli oggetti fabbricati da uno dei territori in un altro avrebbe luogo reciprocamente in franchigia ad eccezione delle merci che formano l'oggetto di un monopolio dello Stato o che sono sottomessi a diritti di consumazione interna: il prodotto dei diritti d'entrata su certe merci sarebbe diviso secondo una proporzione stabilita.

In seguito all'accettazione di queste proposte dallo Zollverein e alla fissazione dei principali articoli del traffico comune futuro, un accomodamento provvisorio avrebbe luogo sulle modificazioni che sarebbe necessario di fare nel trattato di commercio intavolato fra noi e la Francia il 29 marzo scorso, e sarebbero intavolati altresì negoziati da noi e dall'Austria sopra un trattato di commercio o di dogane colla Francia e, occorrendo, coll'Inghilterra.

Questi negoziati non si riferirebbero alla determinazione di una tariffa particolareggiata, ma a quella di principii più o meno generali: per esempio, si cercherebbe di ottenere che i dritti esistenti non fossero portati al disopra di un tanto p. 0[0 del valore delle merci.

Nel dispaccio, con cui il conte Rechberg comunica al conte Carolyi queste proposte, egli non dissimula le esitazioni, che il Governo imperiale dovette superare prima di notificarcele. Egli fa notare, che le trattative da noi fatte colla Francia appena avrebbero potuto permettere simile partecipazione, se si fosse dovuto considerare soltanto la nostra posizione di potenza europea. Egli però nella circostanza che le proposte austriache son dirette allo Zollverein, e a noi quindi quali membri soltanto di questa Associazione, e nell'altra, che esse portano seco un totale rivolgimento dell'ordinamento finora esistito, vuol vedere una differenza, per la quale non sussistono più i riguardi originati dalla nostra relazione colla Francia.

Noi non potemmo riescire a renderci chiara questa differenza, o, se realmente sussiste, a riconoscerla come essenziale. All'imperiale sig. ministro degli affari esteri è noto, che noi abbiamo stretto il trattato di commercio colla Francia, non in nome nostro, non come potenza europea, ma per incarico dei governi dello Zollverein, e quale membro di esso, cioè precisamente con quello stesso carattere, con cui ora riceviamo le proposte dell'Austria. Comunque sia la cosa colle obbligazioni che assumemmo e come potenza europea e come membro dello Zollverein o per via di convenzioni o per atti unilaterali, noi non possiamo riconoscere che un solo punto direttivo della nostra condotta: mantenere la parola data.

Secondo il tenore del protocollo 29 marzo stato a suo tempo comunicato al conte Rechberg, sussiste fra noi e la Francia, quantunque legato a una condizione sospensiva, un contratto. Noi invitammo i nostri confederati doganali, col cui assenso iniziammo questo contratto, a volerlo rendere perfetto colla loro approvazione. Molti l'hanno già fatto, alcuni con precedente o successiva sanzione delle loro Rappresentanze nazionali. Noi stessi presentammo i trattati alla nostra Dieta e ne aspettiamo fra pochi giorni la votazione in una delle due Camere. Voglio credere, che se l'imperiale ministro austriaco degli affari esteri fossesi ricordato questi fatti nel loro complesso, avrebbe esitato a farci una proposta, la quale tende a sottrarci unilateralmente ad un obbligo assunto verso la Francia col protocollo 29 marzo verso i nostri confederati doganali coll'invito, da loro accettato, di farvi adesione, e verso il nostro proprio paese col presentare il trattato alla Rappresentanza nazionale per la sua approvazione.

Ma se anche non fossimo stretti da questi obblighi, avremmo dovuto esitare ad accogliere le proposte austriache. Mi limito qui a far rilevare il più importante tra questi motivi di perplessità, e posso a tal uopo riferirmi ad una delle mie ultime comunicazioni dirette a Vienna.

I principii, che ci guidarono nel concludere i trattati colla Francia, sono svolti nel dispaccio da me diretto a V. E., il 7 aprile anno ultimo. Per quanto gran pregio noi nell'interesse della nostra industria e del nostro commercio poniamo nel partecipare allo Zollverein con grande, ricco e vicino mercato, pure non ci saremmo adattati a quella mutazione della tariffa doganale che è inclusa nel trattato colla Francia, se non fossimo stati persuasi che quella modificazione, fatta anche astrazione da ogni compenso contrattuale, ora una necessità reclamata dall'interesse stesso dello Zollverein. Per noi trattavasi non solamente di un atto di politica estera commerciale, ma benanco di interna riforma. La tariffa doganale sussistente è, a nostra convinzione, diventata troppo vecchia.

Ora questa stessa tariffa vuole l'Austria porre colle sue proposte a base delle relazioni doganali fra l'Austria e lo Zollverein sino alla fine del 1877. Le proposte riservano sì una revisione di essa tariffa; ma se in questa revisione non si ottenga un accordo nelle modificazioni, devesi mantenere l'antica tariffa, e, a norma dei principii vigenti nello Zollverein, deve ad ogni mutazione concorrere l'approvazione di tutti i governi di esso, e quindi anche quella dell'Austria. Ora, lo dico francamente, noi non potremmo accettare una tale convenzione, anche se non fossero mai intervenute trattative colla Francia, giacchè in nessun caso vorremmo legarci alla tariffa doganale esistente oltre il periodo che termina col 31 dicembre 1865.

Noi dobbiamo porre un pregio tanto maggiore alla libertà delle nostre risoluzioni su questa importantissima parte della nostra legislazione commerciale, in quanto dovremmo temere di non trovarci d'accordo coll'Austria nella revisione della tariffa. Le obbiezioni che il Governo imperiale ora e in altri tempi mosse contro la tariffa dello Zollverein, e il cui scioglimento, secondo le sue proposte, vien riservato per quella revisione, erano specialmente dirette contro la cifra troppo bassa dei dritti di questa tariffa per certe merci e tendevano ad accrescerli. Nella memoria allegata al dispaccio del conte Rechberg al conte Chotek, del 7 maggio anno corrente, viene con asseveranza detto che la grande maggioranza dei dazi da noi accettati col trattato colla Francia sono di tal natura che l'Austria non potrebbe volerli senza rovinare molti rami della sua industria, neppure in quanto lo richiede il mantenimento dei dazi differenziali fin qui esistiti. Negli aggiustamenti particolari che vanno uniti alle proposte dell'Austria si suppone da ultimo non soltanto come necessarie delle modificazioni al trattato colla Francia in generale, ma si precisa espressamente il còmpito delle prevedute ulteriori trattative colla Francia, per modo che invece di intendersi sui dritti debbansi stabilire principii più o meno generali, per esempio, che non si elevino i dritti sussistenti oltre una data misura.

Non può essere mia intenzione di discutere la questione, se una tariffa, quale è quella annessa al nostro trattato colla Francia, potrebbe corrispondere agl'interessi economici dell'Austria. Mi restringo a constatare che dai documenti comunicatici la questione vien risolta negativamente. Duolci sinceramente della diversità della nostra posizione rispetto a quella dell'Austria, che si deduce da questa negazione; ma, ove trattasi dei più alti interessi economici del paese, non possiamo abbandonare la via che crediamo più opportuna.

Prego V. E. di comunicare immantinente al sig. conte Rechberg questo dispaccio e di lasciargliene copia.

Ricevete, ecc.

Bernstorff.

SVIZZERA

Nel Consiglio degli Stati, tornata del 22, è in discussione il messaggio del Consiglio federale circa l'anagrafi federale del 10 dicembre 1860.

Il relatore della Commissione, signor Jecker, lamenta che il risultato della popolazione come la proposizione del Consiglio federale siano giunti troppo tardi; tuttavia propone l'adottamento del decreto proposto dal Consiglio federale. È adottato senza discussione. In conseguenza di questo progetto di legge e delle risultanze dell'anagrafi del 1860, i deputati al Consiglio nazionale vengono portati da 120 a 128; avranno un deputato di più i cantoni di Basilea-Città, Basilea-Campagna, San Gallo, Grigioni, Turgovia, Vaud, Vallese e Ginevra. Anche l'armata federale attiva sarà aumentata di 2241 uomini, e quella di riserva di 1113 (*Gazz. Tic.*).

— La regina vedova di Napoli, figlia del celebre ge-

nerale austriaco arciduca Carlo, trovasi con numeroso seguito a Zurigo all'albergo Bauer al Lago. Sono con lei una figlia ed il figlio minore. Venne da Roma a Zurigo per un convegno di famiglia, che sarà molto numeroso. Essa già vi ha trovato il figlio, conte di Trani. Dalla Boemia vi è poi giunto suo genero l'arciduca Carlo, fratello dell'espulso arciduca di Toscana, colla consorte; da Vienna vi arrivarono i suoi fratelli arciduchi Alberto, Carlo Ferdinando e Guglielmo colle loro mogli, e la sua sorella l'arciduchessa Raineri; poi vi giunse l'arciduca Luigi, fratello dell'imperatore d'Austria. È men vero che a Zurigo si aspetti anche l'imperatore d'Austria (*Idem*).

FATTI DIVERSI

DISGRAZIE. — La *Gazzetta di Genova* reca i seguenti particolari intorno allo scoppio di cui abbiamo fatto cenno nell'ultimo numero:

Il disgraziato scoppio avvenuto ieri in uno dei laboratorii degli artificieri della marina, posti al Molo Nuovo, per quante dolorose conseguenze lasciasse non arrecò quei gravissimi danni che accompagnano le improvvise esplosioni di cumuli di materie infiammabili.

Il luogo dove avvenne lo scoppio è una di quelle molte casipole o meglio barracconi, che incoronano il Molo, destinati all'uso di officine dell'artiglieria.

Ben 24 persone stavano nelle varie camerette, tutte a piano terreno, che servono all'officina. Due sole di queste camerette saltarono in aria. Delle persone raccolte sotto quella tettoia 10 furono estratte cadaveri di sotto le macerie, quattro si raccolsero feriti, dei quali ultimi uno apparve pochi momenti dopo lo scoppio, nudo e perdendo a lembi l'arrosolata pelle, sul piazzale ov'è l'ufficio della sanità. Egli era talmente stordito dal corso pericolo che nulla sapeva dire, a nulla sapeva rispondere. Era un morto che camminava. Raccolto premurosamente dagli astanti e ricoperto di cotone e fasciato con un lenzuolo fu pel primo su di un *omnibus* avviato allo spedale.

Tra i morti sono gli operai esterni: Castelli Emanuele, Novaro Antonio, Pautier Francesco, già guardarme nel forte della Specola al 1818; il marinaro Rosco (nome di guerra), ed i soldati del 2.o reggimento di fanteria della marina, Saglienti, Procida Mancone, Signoretta, Recco, Manetta e Rubino.

Tra i feriti sono il 2.o capo-cannoniere Mannaj, i marinai Romualdo e Mattan, ed il soldato Ruggio.

Il capo-cannoniere Lecchi (Lodi Giuseppe) andò salvo assieme ad altri 4 cannonieri e 5 marinari che si trovarono in un'attigua cameretta.

L'officina esplosa è quella ove preparansi le spolette per le granate e i cannelli fulminanti.

L'incendio pare incominciasse da un guardarobe che stava presso al gabinetto del tenente e si comunicasse a 30 chilogrammi di cartuccie 25 chilogrammi di polvere sciolta e 120 spolette.

La causa è ignorata, ma non pare improbabile che, come già altre volte avvenne, una troppo forte compressione dei gaz infiammabili, che dall'esterna atmosfera dilatati inondavano tutto l'ambiente, sia stata cagione di quella subita accensione.

Sotto alle incendiate camerette non era, come ne corse voce, un gran deposito di polveri, chè il deposito si tiene a Sestri, ma puramente la provvista di polvere occorrente ai giornalieri bisogni dell'officina per la carica delle bombe elittiche o per la preparazione delle cartucce da carabina a cui appunto attendevano in quell'ora i lavoranti.

Al momento dello scoppio il piroscafo-avviso *Luni* entrava in porto e, drizzata la prora al punto dello scoppio, a tutto vapore venne ad informarsi dell'accaduto e ripiegò tosto all'arsenale a chiedere e prendere soccorso.

Con prontezza degna di elogio dall'arsenale vennero tosto con parecchi ufficiali superiori della marina, marinai e trombe idrauliche per ispegnere l'incendio che continuava a consumare le diroccate travature.

Una parte degli utensili di legno semplicemente abbrustoliti ed anneriti, quali ancora veggonsi sul luogo del disastro, attestano la prontezza ed efficacia del prestato soccorso.

A sovrabbondante precauzione si fece prontamente sbarazzare il sottostante magazzino delle polveri, abbenchè il solidissimo suo vôlto bastasse a rimuovere ogni pericolo.

Il prefetto col sindaco, il questore e il capitano del porto accorsi nel luogo del disastro assisterono cogli ufficiali venuti dall'arsenale, a tutta la dolorosa operazione del rintracciamento dei cadaveri, ed alla riparatrice manovra delle pompe e dello sgombro delle polveri.

I civici pompieri non tardarono di allestire i mezzi di salvamento di cui dispongono contro gl'incendii e con lodevole premura accorsi sul luogo vi prestarono la zelante ed attiva loro opera.

R. ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE ARTI. — Questa mattina nella grande aula della R. Accademia Albertina di belle arti ebbe luogo la solenne distribuzione dei premi e l'esposizione dei concorsi triennali ed annuali delle scuole di detta Accademia.

L'adunanza era presieduta dal commendatore Matteucci, ministro dell'istruzione pubblica, cui sedeva accanto il marchese di Breme, direttore generale dell'Accademia. Il sig. Biscarra, segretario, pronunziò in questa occasione un discorso nel quale diede a conoscere i progressi che la gioventù ha fatto nello studio delle belle arti, e fece pure elogio agli atti ed alle cure del ministro e del direttore generale dalle quali le scuole della R. Accademia di belle arti ricevono favore ed incremento.

PUBBLICAZIONI. — Il cav. Leone Carpi, ex-deputato, membro della Commissione del Credito fondiario ed agricolo, nominata dal commendatore Cordova, già ministro dell'agricoltura, industria e commercio, ha stimato bene di far conoscere al pubblico le sue idee su questioni importanti che in oggi sono portate davanti al Parlamento.

L'opuscolo del cav. Carpi ha per titolo *La verità vera sulle Banche di Credito fondiario ed agricolo.*

NECROLOGIA — La morte ha testè colpita una bella ed utile esistenza: il tenente generale, sir Carlo Beckwith, venne rapito alle popolazioni delle nostre valli Valdesi, di cui era da quarant'anni il benefattore.

Sir Carlo Beckwith, uffiziale superiore nell'esercito inglese, dopo aver nobilmente seguita la carriera delle armi e perduta una gamba a Waterloo, venne a stabilirsi nelle vallate dell'alto Piemonte, consecrando la sua vita a soccorrere i protestanti delle vallate medesime. I suoi sacrifizi pecuniari furono immensi: basti il dire che egli fondò e mantenne collegi, scuole primarie, pensionati di fanciulle, e che, in una parola, non indietreggiò mai ogni qual volta si trattò di venir in aiuto ai Valdesi che egli considerava come suoi figli.

La sepoltura del bravo Generale ebbe luogo l'altro dì a Torre Pellice, e l'intera popolazione valdese in lutto accompagnò il proprio benefattore all'ultima dimora.

È giustizia l'aggiungere che S. M. il Re, aveva voluto ricompensare i servizi di sir Beckwith col crearlo cavaliere dell'ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro. (*Gazz. Mil.*)

ULTIME NOTIZIE

TORINO, 28 LUGLIO 1862.

Ieri S. M. il Re ha presieduto il Consiglio dei Ministri.

Nello stesso giorno alle ore 10 e mezzo S. M. ricevette in udienza patricolare S. E. il conte Brassier de St-Simon, Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario di S. M. il Re di Prussia, il quale ebbe l'onore di presentare alla M. S. la risposta dell'Augusto suo Sovrano alla lettera con cui S. M. gli ha annunziato di aver assunto il titolo di Re d'Italia.

Ricorre oggi il tredicesimo anniversario della morte di Re Carlo Alberto. Questo doloroso ricordo è stato celebrato stamane per cura del Governo nella Metropolitana di S. Giovanni con solenni preghiere di espiazione alla generosa anima dell'illustre Monarca, i cui grandi beneficii trovarono nel suo popolo eguale riconoscenza. Assistevano alla religiosa funzione i Ministri segretari di Stato, le Deputazioni del Senato del Regno e della Camera dei deputati, i Dignitari di Corte, alti funzionari d'ogni ordine, il Municipio, l'Università, ecc. Una folla di popolo si accalcava nel tempio. Monsignor di Callabiana, vescovo di Casale e senatore del Regno, celebrò il Divin Sacrifizio. L'orchestra regia cantò una messa funebre del maestro Meiners.

Un battaglione di Guardia nazionale con musica stava schierato in Piazza San Giovanni.

La Camera dei deputati tenne anche sabato due sedute.

Nella prima di esse, incominciata alle ore otto del mattino, si doveva discutere di uno schema di legge riguardante la istituzione della Corte de'conti; ma, respinta appena una proposizione sospensiva ch'era fatta dal deputato Catucci, e standosi per passare alla discussione dei singoli articoli, si notò che la Camera non si trovava in numero per deliberare.

Procedutosi pertanto all'appello nominale, si verificò che mancavano i deputati:

Acquaviva = Airenti = Alfieri = Amari = Amicarelli = Anguissola = Ara = Arezzo = Argentino = Atenolfi (in congedo) = Avezzana.

Ballanti = Barracco = Bastogi = Battaglia-Avola = Beltrani Vito = Berardi Enrico (in congedo) = Beretta (in congedo) = Bertani = Berti = Bertini (in congedo) = Berti-Pichat = Bertolami = Biancheri = Bianchi = Boggio = Bonaccorsi = Bon-Compagni = Bonghi = Borgatti = Bottero = Bracci = Braico = Bravi = Brida = Briganti-Bellini = Brignone (in congedo) = Brioschi = Brofferio = Broglio = Brunet = Bubani = Budetta = Busacca.

Cagnola = Cairoli = Calvi = Camozzi (in congedo) = Canalis = Canestrini = Cannavina = Capone = Capriolo = Cappelli = Cardente (in congedo) = Casaretto = Cassinis = Castellani-Fantoni = Castelli = Castromediano = Cempini = Cepolla = Chiapusso = Cialdini = Ciccone (in congedo) = Cocco (in congedo) = Cognata = Collacchioni = Colocci = Colombani (in congedo) = Conforti = Conti = Coppino = Cordova = Corleo = Correnti = Corsi = Cosenz = Cossilla = Costa Oronzio = Crea = Cucchiari = Cugia = Curzio = Cuzzetti.

D'Ancona = Danzetta = D'Ayala = Deandreis = De Blasiis (in congedo) = De Boni = De Donno = De Filippo = Del Giudice = Della Croce = Del Re Isidoro = De Luca = Depretis = De Sanctis Francesco = De Sanctis Giovanni = De Siervo = Devincenzi = Di Marco = Dino = Di Sonnaz = D'Ondes-Reggio.

Farini = Fenzi = Ferrari = Fraccacreta.

Gabrielli = Galeotti = Gallenga (in congedo) = Gallozzi, Garibaldi = Garofano = Genero = Giacchi = Giardina = Ginori-Lisci (in congedo) = Giordano = Giorgini = Giovio = Giunti = Govone = Grassi = Gravina = Greco Antonio = Grella = Guerrazzi.

Imbriani.

Jacampo.

Lacaita = La Farina = La Marmora = La Masa = Lanza Ottavio = La Rosa (in congedo) = La Terza = Leardi = Levi = Libertini = Lissoni Longo Giacomo = Lovito = Luzi.

Maceri = Magaldi (in congedo) = Maggi = Maj = Majorana B. (in congedo) = Majorana S. (in congedo) = Mancini = Marazzani = Marchetti = Maresca = Mari = Marliani = Massola = Matina = Mattei Felice = Mautino = Mayr = Mazza = Mazziotti = Mazzoni (in congedo) = Melegari Luigi Amedeo = Mellana = Menichetti = Menotti = Miceli = Miglietti = Minervini = Minghelli-Vaini = Minghetti = Mongenet = Montella = Monti = Monticelli = Moretti (in congedo) = Morini = Mosca = Muratori = Mureddu = Musolino.

Napoletano = Nicolucci = Nicotera = Nolli (in congedo).

Oytana.

Pace = Pancaldo = Pantaleoni (in congedo) = Pelosi = Pepoli Carlo = Pepoli Gioachino = Persano = Persico = Pescetto = Petitti-Bagliani = Pettinengo = Piria = Pirioli (in congedo) = Pironti = Pisanelli = Pisani = Plutino (in congedo) = Poerio = Polsinelli = Pugliese-Giann. (in congedo).

Raeli = Ranieri (in congedo) = Rapallo (in congedo) = Rattazzi = Reccagni = Regnoli = Rendina = Ribotti = Ricasoli Bettino = Ricasoli Vincenzo = Ricci Giovanni = Romano Liborio = Romeo Stefano = Rorà = Rovera.

Sacchero = Sacchi (in con.) = Saffi = Salaris = Salvagnoli = S. Donato = Sanguinetti = Sanseverino (in con) = Saracco = Saragoni (in con.) = Scalia = Scalini = Scarabelli = Schininà = Scialoja = Scocchera = Scrugli = Sergardi = Serra (in congedo) = Silvani = Silvestrelli = Sineo = Sirtori = Solaroli = Spaventa = Speroni = Spinelli = Sprovieri = Stocco.

Tasca = Tonelli (in congedo) = Tornielli = Torre (in congedo) = Toscanelli = Turrisi-Colonna (in congedo).

Ugoni.

Valenti = Valerio = Varese = Verdi = Villa = Viora = Vischi = Visconti-Venosta.

Zambelli = Zanardelli = Zuppetta.

Quindi la seduta venne levata alle ore 9 1|2.

Nella seconda seduta, aperta alle ore due pomeridiane e chiusa alle sei, la Camera continuò la discussione dello schema di legge relativo all'ordinamento della Corte de'conti, alla quale presero parte i deputati Crispi, Paternostro, Pisanelli, Leopardi, Pica, Castagnola, Bertea, De Cesare, Mancini, Alfieri, Pessina, Nisco, Catucci, Sanguinetti, il relatore Martinelli e il Ministro delle Finanze. Ne vennero approvati con alcune modificazioni i primi undici articoli.

In fine della tornata il Ministro dell'Interno presentò un disegno di legge, già sanzionato dal Senato, per la convalidazione del Decreto 11 agosto 1861 relativo alla formazione dei bilanci provinciali nelle Marche e nell'Umbria.

Nella tornata di ieri della Camera dei Deputati si proseguì la discussione sollevata dalle interpellanze mosse dal deputato Petrucelli al Ministro degli Affari Esteri nella scorsa domenica. Si udì primo il deputato Mordini ragionare a lungo della politica estera seguita dal Ministero, che giudicò non essere conforme alle aspirazioni del popolo italiano e alle condizioni dei tempi, e relativamente alla questione romana, di cui s'intrattenne in particolar modo, desiderare venisse alla fine inaugurata una nuova politica la quale ponesse l'Imperatore dei Francesi nella necessità di richiamare sollecitamente le sue truppe da Roma, essendo oramai, secondo il parer suo, finito il tempo di attendere, e la rivoluzione italiana, finchè l'Italia non è una, non potendo, nè dovendo più arrestarsi per alcuna considerazione.

Le esortazioni ad una politica maggiormente energica e risoluta, fatte dal deputato Mordini, vennero rafforzate dai deputati Crispi e Bertolami, e contraddette dal deputato Alfieri, che approvò in ogni parte il sistema a cui s'informa la condotta del Ministero, specialmente rispetto alla questione romana, raffrontandola a quella che si viene patrocinando dagli avversari suoi, e dimostrando come, a suo avviso, l'una torni giovevole alla causa nazionale, mentre l'altra potrebbe riuscire pericolosa.

Presero parte alla discussione per fatti personali, o per rispondere ad alcune osservazioni dei preopinanti, ovvero per chiarire il senso di alcune loro parole, i deputati Peruzzi, Toscanelli, Massari, il Ministro delle finanze e il Presidente del Consiglio. Vi prese parte anche il deputato Boggio che domandò al Presidente del Consiglio quale provvedimento il Governo intenda dare verso il sindaco di Marsala, che in modo ufficiale rese pubblico un nuovo discorso pronunziato in quella città dal generale Garibaldi in termini pressochè conformi a quello che non ha guari profferì in Palermo; e come inoltre voglia procurare di far cessare in alcune provincie della Sicilia quei fatti che accennano ad una vera anarchia amministrativa. Al che il presidente del Consiglio si limitò a rispondere che già era stato nominato il successore del prefetto di Palermo e che se il fatto imputato al sindaco di Marsala era fondato, questo sarebbe stato destituito.

ELEZIONI POLITICHE

Nel Collegio di Pontassieve la votazione di ballottaggio riuscì a favore di Siccoli che ebbe 159 voti. Gentili ne riportò 145.

Nel Collegio di Bibbiena venne eletto, pure in ballottaggio, il cav. Passerini.

Nel Collegio di Lacedonia fu eletto in ballottaggio Soldi con voti 152 contro Miele che ebbe voti 129.

Notizie avute stamane da Lanslebourg dicono rotta la strada ferrata e il telegrafo dalle acque alla distanza di un chilometro da St-Jean-de-Maurienne.

Il *Moniteur Universel* di ieri l'altro annunzia che « i rappresentanti a Costantinopoli delle potenze segnatarie del trattato di Parigi sono stati invitati dal governo del Sultano a radunarsi in conferenza per intendere all'assetto delle cose di Servia. La prima seduta si tenne il 23. »

DISPACCI ELETTRICI PRIVATI

(Agenzia Stefani)

Nuova York, 16 luglio.

Fu proclamato lo stato d'assedio nel Kentucky. I Separatisti fanno preparativi energici.

Parigi, 26 luglio.

Notizie di borsa.

Fondi Francesi 3 0|0 — 68 60.
Id. id. 4 1|2 0|0 — 97 35.
Consolidati Inglesi 3 0|0 — 94 1|8.
Fondi Piemontesi 1849 5 0|0 — 71 55.
Prestito italiano 1861 5 0|0 — 71 50.

(Valori diversi).

Azioni del Credito mobiliare — 828.
Id. Strade ferrate Vittorio Emanuele — 370.
Id. id. Lombardo-Venete — 615.
Id. id. Romane — 333.
Id. id. Austriache — 490.

Napali, 26 luglio.

La maggior parte dei legni della regia squadra partirono ieri dalla rada di Napoli alla volta di Sicilia.

I Reali Principi percorsero ieri sera la riviera di Chiaia in carrozza. Oggi si recano a Pompei per assistere agli scavi.

Napoli, 27 luglio.

Questa mattina alle ore 7 i Reali Principi accompagnati dai generali La Marmora, Tupputi e Carrano passarono a piedi in rivista la guardia nazionale sulla Piazza del Plebiscito, quindi a cavallo assistettero al *défilé*. Finita la rivista esternarono la loro soddisfazione ai rispettivi comandanti. Il loro apparire fu salutato dagli applausi della folla. Rientrati nel palazzo furono chiamati al balcone e salutati nuovamente da salve di replicati applausi.

Ieri alle 5 pom. le fregate *Vittorio Emanuele* e *Italia* rientrarono nel porto in seguito ad avarie sofferte.

Parigi, 27 luglio.

Il *Moniteur* annuncia che venne soppresso il giornale *L'Orléanais*. Motivo di questa soppressione fu la persistenza nell'asserire falsamente che gli operai di coperte nel Loiret trovansi senza lavoro.

Londra, 27 luglio.

Motivi del rialzo dei consolidati sono la stagione favorevole e l'abbondanza di danaro.

Vienna, 27 luglio.

L'arciduca Carlo Luigi si è fidanzato giovedì passato a Zurigo con la principessa Maria Annunziata delle Due Sicilie.

Palermo, 27 luglio.

La popolazione di Palermo, conosciuta l'accettazione della dimissione del prefetto Pallavicino, fece una dimostrazione numerosissima con *viva Garibaldi, viva Pallavicino.*

Ragusa, 27 luglio.

Nella battaglia che ebbe luogo il 23, i Turchi furono battuti con perdite considerevoli. I Montenegrini distrussero tutte le opere di difesa dei Turchi.

Pairgi, 28 luglio.

Leggesi nel *Moniteur*: Il giornale *Le Progrès* di Lione ebbe una seconda ammonizione.

Palermo, 28 luglio.

La dimostrazione si ridusse ad un assembramento di persone con un prete borbonico alla testa, sotto le finestre del palazzo reale. Le loro grida non trovando eco, si sciolsero al primo apparire d'una pattuglia della guardia nazionale.

Garibaldi è sempre qui. Il prefetto di Noto De Ferrari assunse la reggenza della prefettura.

R. CAMERA D'AGRICOLTURA E DI COMMERCIO DI TORINO.

28 luglio 1862 — Fondi pubblici

Consolidato 5 0|0. C. d. g. prec. in liq. 71 40 pel 31 luglio.
C. della m. in c. 71 35 50 75 50 65 60 30 40 — corso legale 71 49 — in liq. 71 40 pel 31 luglio, 71 65 p. 31 agosto.

[illegible]

CITTA' DI TORINO.

La Giunta Municipale notifica:

Che il prezzo delle carni di vitello da vendersi nelle botteghe tenute dalla Città, cioè:

Nella sezione Dora, sulla piazza Emanuele Filiberto, sull'angolo della via tendente al palazzo delle torri, casa della Città, n. 3;

Nella sezione Monviso, sull'angolo delle vie dei Carrozzai e della Provvidenza, casa Rorà;

Nella sezione Po, nella via dell'Accademia Albertina, casa Casana, n. 9, vicino al caffè Nazionale, rimane dal giorno 26 luglio stabilito per ogni ch. a L. 1 23.

Torino, dal civico palazzo, addì 25 luglio 1862.

Per la Giunta

Il sindaco Rorà — Il segretario G. Fava

I signori associati il cui abbuonamento scade col 31 corr. sono pregati a fare con sollecitudine la dimanda affine di evitare le lacune nella spedizione del GIORNALE.

COMMISSARIATO GEN.LE
DEL DIPARTIMENTO MARITTIMO SETTENTRIONALE

AVVISO D'ASTA

Si notifica, che nel giorno 5 agosto 1862, alle ore 12 meridiane, si procederà in Genova, nella sala degli incanti, situata in attiguità dell'ingresso principale della Regia Darsena, avanti il Commissario Generale a ciò delegato dal Ministero della Marina, all'appalto per la costruzione di tre barche in legno per trasporto di venti tonnellate di carbon fossile, diviso in tre lotti, cioè:

Lotto 1. Una barca in legno per trasporto di 20 tonnellate di carbon fossile, per Ln. 4,729 60;

Lotto 2. Una barca in legno per id. id. id., Ln. 4,729 60;

Lotto 3. Una barca in legno per id. id. id., L. 4,729 60.

Dette barche dovranno essere simili al piano che darà la Direzione delle Regie Costruzioni Navali.

Non saranno ammessi a licitare se non che coloro i quali hanno patente di Costruttori navali.

I calcoli e le condizioni d'appalto sono visibili nell'ufficio del Commissariato Generale situato nella Regia Darsena.

I fatali pel ribasso del ventesimo sono fissati a giorni 15 decorrendi dal mezzodì del giorno del deliberamento.

Diversi lotti potranno essere deliberati ad un medesimo attendente.

Il deliberamento seguirà a schede segrete, a favore di colui che nel suo partito suggellato e firmato avrà offerto sui prezzi descritti nei calcoli un ribasso maggiore od almeno eguale al ribasso minimo stabilito dal Segretario generale del Ministero della Marina, o da chi per esso, in una scheda segreta suggellata e deposta sul tavolo, la quale scheda verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Gli aspiranti all'impresa per essere ammessi a presentare i loro partiti dovranno depositare la somma di Ln. 472 96 per ciascun lotto.

Genova, addì 22 luglio 1862.

Il Commissario di 1.a classe
Capo dell'Ufficio dei Contratti
QUARANTA.

R. UNIVERSITA' DEGLI STUDI
DI TORINO

Avviso d'asta
PER LA PROVVISTA di LEGNA DA ARDERE

S'invita chiunque voglia attendere alla provvista di 20,000 miriagrammi di legna regolare da ardere, di rovere, faggio o noce, esclusa ogni altra qualità, a presentare in carta bollata sottoscritti e sigillati i suoi partiti in ribasso del prezzo di L. 0 37 per ogni miriagramma di legna.

Il termine utile per la presentazione di detti partiti alla Segreteria della R. Università è fissato a tutto il giorno 5 prossimo mese di agosto; il giorno 6 successivo, ed alle ore 11 antimeridiane, verranno i medesimi dissuggellati in presenza del sig. Rettore della medesima, e la provvista sarà deliberata al miglior offerente.

Le relative condizioni sono visibili presso la Segreteria suddetta dalle ore 8 antimeridiane alle 4 pomeridiane di ogni giorno.

Torino, il 12 luglio 1862.

P. RANDONE *Economo Archivista.*

FOTOGRAFIA

Il sottoscritto fa noto alli Fotografi di aver ricevuto un copioso assortimento d'oggetti concernenti l'arte fotografica, in macchinette, utensili, prodotti chimici, lastre, carta, *passe-partout*, ecc., stereoscopii, a modicissimi prezzi.

BEDONI FRANCESCO. — *Via Nuova, n. 22, presso i Bagni detti di S. Carlo, Torino.*

VAGLIA di obbligazioni dello Stato, creazione 1849, per l'estrazione in fine del corrente mese; contro buono postale di fr. 16 si spedisce in piego assicurato. — Dirigersi *franco* agli Agenti di cambio Pioda e Valletti in Torino, via Finanze, n. 9. — Primo premio L. 36,865; secondo L. 11,060; terzo L. 7,375; quarto L. 5,900; quinto L. 480.

Stradaferrata di Pinerolo

Il Consiglio d'Amministrazione avendo fissato il semestrale riparto in L. 8 50 caduna azione ed il dividendo annuale per quello di godimento in L. 6 50, li signori Azionisti che vorranno riscuotere questo dividendo presenteranno i loro titoli specificati sopra relativa distinta alla ditta G. Malan e C., cominciando col giorno 21 corrente mese.

INCANTO VOLONTARIO

Per la vendita del castello, edifizio di molino e pesta da riso, case, e i beni stabili, mobili e scorte, in territorio di Castellengo, circondario di Biella, fissato per il 18 agosto 1862, nello studio e coll'opera del notaio sottoscritto, via Doragrossa, n. 18, piano 1, alle ore 10 antimeridiane.

Le carte tutte sono visibili presso il notaio procedente.

Torino, 20 giugno 1862.

Avv. Enrico Nigra not.

MINISTERO DELLA GUERRA

Direzione Generale di Contabilità

Avviso d'Asta

Si notifica, che nel giorno 14 del prossimo mese di agosto, ad un'ora pomeridiana, si procederà in Torino, nell'Ufficio del Ministero della Guerra, Direzione Generale all'appalto della provvista dei

Foraggi pei Cavalli dei Corpi di R. Truppa

N. d'ordine dei Lotti	PRESIDII	PREZZO DEL FIENO per cadun miria	PREZZO DELL'AVENA per ogni quintale
1	Torino, Aosta, Ivrea, Susa, Biella coi rispettivi Circondari, escluso il servizio dei Comuni indicati nel lotto della Venaria Reale	L. » 95	L. 9 »
2	Venaria Reale e territorio, Comuni dipendenti di Leynì, Caselle, S. Maurizio, Ciriè, Nole, ed altri Comuni fra la Stura e l'Orco	» » 95	» 19 »
3	Pinerolo e Circondario	» » 95	» 19 »
4	Cuneo, Mondovì, Alba, Saluzzo, e rispettivi Circondarii esclusi i presidi di Savigliano e Fossano	» » 95	» 19 »
5	Savigliano e Fossano per l'estensione dei rispettivi Mandamenti, Cavallermaggiore e Racconigi	» » 95	» 19 »
6	Genova e Divisione Militare, compresi i Circondari di Oneglia e S. Remo	» » 95	» 20 60
7	Alessandria, Acqui, Casale, Asti, Novi, Tortona, Voghera, Bobbio e rispettivi Circondari	» » 95	» 19 »
8	Novara, Ossola, Pallanza, Varallo, Vercelli e Circondari	» » 95	» 19 »
9	Vigevano e Circondario della Lomellina	» » 95	» 19 »
10	Divisione Militare di Milano, Brescia, Cremona, e Sotto-Divisione di Pavia	» » 95	» 20 60
11	Divisione Militare di Parma, Piacenza e Modena	» » 90	» 20 60
12	Divisione Militare di Bologna, Forlì, e Sotto-divisione di Rimini	» » 85	» 20 60
13	Divisione Militare di Firenze, Livorno, e Sotto-Divisione di Siena	» 1 10	» 22 »
14	Divisione Militare d'Ancona	» 1 10	» 22 »
15	Sotto-Divisione Militare di Perugia	» 1 10	» 22 »

L'impresa durerà per un anno a cominciare dal primo ottobre prossimo.

La concessione di distribuire *Fieno agostano* in sostituzione di *Fieno maggiengo* (§ 24 dei capitoli) si estende a mesi 3 nell'anno.

I capitoli d'appalto sono visibili nell'Ufficio suddetto nella sala degl'incanti, via dell'Accademia Albertina, N. 20, piano 2, e presso gli Uffici delle Intendenze militari ove avrà luogo la pubblicazione del presente.

Nell'interesse del servizio il Ministero ha ridotto i fatali ossia termine utile per presentare un'offerta di ribasso non inferiore al ventesimo, a giorni 10, decorribili dal mezzodì del giorno del deliberamento.

Il deliberamento seguirà lotto per lotto a favore di colui che nel suo partito suggellato e firmato avrà offerto sui prezzi sovradescritti un ribasso di un tanto per cento superiore al ribasso minimo stabilito dal Ministro in una scheda suggellata e deposta sul tavolo, la quale scheda verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Gli aspiranti all'impresa, per essere ammessi a presentare il loro partito dovranno depositare o viglietti della Banca Nazionale, o titoli del Debito Pubblico al portatore, per un valore corrispondente alla cauzione stabilita per ciascun lotto nei sovracitati capitoli.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'Impresa di presentare i loro partiti suggellati agli Uffici d'Intendenza e Sotto-Intendenza Militari del Regno, facendo ad un tempo presso ai medesimi il voluto deposito. I partiti non suggellati non saranno accettati.

Si avverte però che siffatti partiti non potranno essere tenuti in alcun conto qualora non pervenissero ufficialmente a questo Ministero prima dell'apertura dell'incanto.

Torino, addì 21 luglio 1862.

Per detto Ministero, Direzione Generale,
Il Direttore Capo della Divisione Contratti Cav. FENOGLIO

ÉTUDES MORALES SUR L'ARMÉE *par M.r l'Abbé* LA CROIX, *Professeur à l'École militaire d'infanterie de Modène*; un bel volume in-8 grande, vendibile presso i librai Carlo Schiepatti, via di Po, num. 47, e Pietro Marietti, num. 48, in Torino.

DA RIMETTERE

Il grandioso stabilimento di prodotti chimici della Società Anonima per l'Ecarrissage situato al Lingotto, fini di Torino, composto di ampi fabbricati e beni annessi, con ruota idraulica e cogli occorrenti utensili per la fabbricazione dell'acido solforico, il tutto in ottimo stato. Dirigersi in Torino all'ufficio della detta Società, in via Saluzzo, n. 3, piano terreno.

DIFFIDAMENTO

La Società Duca Antonio Litta e Comp. diffida per ogni effetto di ragione, che il signor Carlo Reymond ha cessato dalla carica d'ingegnere di detta Società, e che gli venne revocato ogni mandato relativo.

Il signor *De-Bournonville* Achille Ingegnere, fondatore e socio della Società, prenderà egli stesso la direzione degli affari sociali.

DIFFIDAMENTO

Il sottoscritto, in qualità di protutore dei minori suoi fratelli e sorelle, dichiara che egli non intende riconoscere, nè pagare qualsiasi debito contratto o che venisse a contrarre la di lui madre signora Giuseppa Mollnaro vedova Donadio.

Giacomo Donadio *figlio magg'*

CITAZIONE

Con atto 26 corrente luglio, dell'usciere Galletti Giuseppe, la signora Giuseppina Mattieu nata Joubert, dimorante a Torino, qual procuratrice generale del sig. Giuseppe Amedeo Bacqol dichiarò di appellarsi dalla sentenza proferta dal tribunale di commercio di Torino in data 13 giugno ultimo, nella causa tra essa signora appellante, e li signori Vittorio Gombert domiciliato a Elbœuf in Francia, ed ingegnere Emilio Pelard, già dimorante a Napoli, ora di domicilio, residenza e dimora ignoti, citando li detti signori Gombert e Pelard a comparire avanti l'eccellentissima Corte d'Appello di Torino, in via ordinaria, fra il termine di giorni 60, come in esso atto d'appello.

Torino, 26 luglio 1862.

Peyretti sost. Piana.

ESTRATTO DI CITAZIONE.

A richiesta delli signori Stefano e Francesco Emilio fratelli Danna, domiciliati a Luserna si è con atto d'oggi dell'usciere Giuseppe Marchisio citato il sig. Gio. Battista Bertaina, già domiciliato in Cuneo, ed ora di domicilio, residenza e dimora ignoti, a comparire avanti la Corte d'Appello di Torino alla pubblica udienza delli 9 agosto prossimo ore 12 di mattina, per vedersi in rivocazione del capo 2 della sentenza 17 maggio ultimo dichiarare non essere luogo alla collocazione dei creditori Sosso prelativamente alla collocazione di essi fratelli Danna, di cui al n. 6 dello stato di graduazione.

Torino, 28 luglio 1862.

Benedetti sost. Castagna.

CITAZIONE.

Con atto del 24 luglio 1862 dell'usciere Michele Gardois addetto alla Giudicatura di Torino, sezione Moncenisio, venne ad instanza della ditta Ricolfi e Giacobino corrente in questa città, citato il sig. Giacomo Carlo Locatelli, di domicilio, residenza e dimora ignoti, a comparire avanti la Giudicatura di questa città, sezione Moncenisio, all'udienza del due prossimo mese di agosto ore 9 mattutine, per ivi vedersi condannare al pagamento di L. 250.

Torino, 25 luglio 1862.

Hugues sost. Martini.

ESTRATTO DI NOTIFICANZA SENTENZA.

Ad instanza della attrice drammatica Agostina Scrivaneck, residente in Parigi, venne sotto il 24 corrente mese, dall'usciere presso il tribunale di commercio sedente in Torino, Carlo Vivalda, notificata al signor Paolo Bary, già domiciliato in questa capitale, ed ora d'ignota residenza, dimora e domicilio, la sentenza del detto tribunale in data 1 corrente luglio, colla quale venne esso Bary, solidariamente con Claudio Bozia, condannato al pagamento a favore di essa Scrivaneck, della somma di L. 3133, interessi e spese.

Torino, 26 luglio 1862.

Grossi sost. Girio.

CITAZIONE

Con atto delli 23 cadente, notificato a mente dell'art. 61 del cod. di proc. civile, ad instanza di Mussetti Giacomo da Ivrea, vennero citati Gaggiotti Gaetano e Berruto Bartolomeo, già domiciliati in questa capitale, ed ora di domicilio, dimora e residenza ignoti, a comparire avanti questo tribunale di commercio pel giorno 29 andante, ore 2 pomeridiane, pel pagamento di L. 1,000 ed interessi dipendenti da pagherò 10 aprile ultimo.

Torino, 26 luglio 1862.

Grossi sost. Girio.

AUMENTO DI SESTO.

Il tribunale del circondario di Torino con sentenza del 21 corrente luglio, ricevuta dal cav. Billietti segretario, deliberò, in mancanza di offerenti all'incanto a favore degli instanti Carlotta Tapella, di lei figli minori Giuseppe, Paolo, Rosa, Adelaide e Matilde, fratelli e sorelle Bianco, ed Enrico Bessone, i cinque lotti di stabili in appresso indicati, per L. 255 quanto primo lotto, per L. 140 quanto al secondo, per L. 60 quanto al terzo, per L. 150 quanto al quarto, e per L. 160 quanto al quinto lotto.

Quali stabili sono nel territorio di Piossasco, e così il lotto primo è un prato nella regione Prarosto, di are 20 71;

Il secondo un alteno nella regione Parafiardo, di are 18 52;

Il terzo un bosco nella regione Barbera o Tetto Grosso, di are 19 63;

Il quarto due boschi nella regione Campetto e Montagnassa, uno di are 33 45, e l'altro di are 19 95;

Il quinto un alteno nella regione Faggere o Ribrocco, di are 16 21.

Il termine utile per fare l'aumento del sesto ed anche quello del duodecimo, già dal tribunale ammesso, scade col 5 del prossimo agosto.

Torino, 22 luglio 1862.

Perincioli sost. segr.

AUMENTO DI SESTO.

Onde poter fare l'aumento del sesto al prezzo del deliberamento in appresso indicato, si fa noto secondo l'art. 809 del codice di proc. civ.:

1. Che gli stabili relativi subastati sono i seguenti, cioè:

Un corpo di casa rurale in Borgaretto di Beinasco, composto di due maniche, l'una di antica, l'altra di nuova costruzione, costituenti queste due maniche due lotti distinti, e così la manica antica forma il primo lotto, e la manica nuova il secondo lotto, il tutto di are 11 90.

2. Che il lotto primo fu esposto all'incanto al prezzo di L. 350, ed il lotto secondo al prezzo di L. 1,225 offerto dalla creditrice instante Lucia Burzio.

3. Che il deliberamento seguì nel 21 corrente luglio avanti il tribunale del circondario di Torino per atto ricevuto dal cavaliere Billietti segretario.

4. Che il deliberatario del primo lotto è Moriondo Michele, e quello del secondo è Giuseppe Pautasso.

5. Che il prezzo di deliberamento del primo lotto è la somma di L. 1,250, e quello del secondo lire 1,750.

6. Ed infine che il termine utile per farvi l'aumento del sesto scade nel 5 del prossimo agosto.

Torino, 22 luglio 1862.

Perincioli sost. segr.

NOTIFICAZIONE.

Con atto dell'usciere Giorgio Boggio, 23 luglio 1862, sull'instanza di Francesco Avalle, ho notificato a Brughera Atanasio, già residente in Torino, ora di domicilio, residenza e dimora incerti, il ricorso e decreto del signor giudice di Torino, sezione Dora, 23 stesso luglio, col quale decreto venne rilasciato sequestro a mani del ministero della guerra di nulla pagare al suddetto Brughera, e l'ho citato a comparire nanti lo stesso signor giudice alle ore 9 antimeridiane del 30 luglio 1862 per la conferma del sequestro ed all'aggiudicazione.

PROROGA D'INCANTO.

Con decreto del 3 corrente luglio il tribunale prorogò al 2 venturo 7.bre, ore 9 di mattina, l'incanto della casa del signor Faustino Gherzi-Paruzza di questa città, descritta in bando 17 scorso maggio, posta in questo recinto ai nn. 334, 335, sez. Z, ad instanza del proc. capo Federico Moreno.

Alba, 14 luglio 1862.

Ricca sost. Moreno.

TRASCRIZIONE.

Con atto delli 16 ottobre 1857, rogato Rejnaudi a Cuneo, ivi trascritto li 21 luglio 1862, vol. 30, art. 220 del registro alienazioni, il signor cav. dottore Luigi Parola fu Ludovico, vendeva al signor Bocca Bartolomeo fu Giuseppe, ambi dimoranti in Cuneo, un corpo di casa posto in Cuneo, sezione di Gesso, contrada della Spinetta, porta n. 10, composta di due piani oltre il terreno e soffitti, con stalla, fenile e corte, coerenti la signora Lucrezia Zucchi ed il vicolo del magazzino d'artiglieria, L. 12,000.

CITAZIONE.

Il sig. Dalmasso Giuseppe, mastro di posta in Tenda, con atto 21 corr. luglio dell'usciere presso questo tribunale di circondario, ff. di tribunale di commercio, Angelo Ajmasso, citava il signor Rostagni Pietro residente alla Giandola (Francia), per comparire nanti detto tribunale, entro il termine di giorni 60 per vedersi a condannare al pagamento di L. 164 76 in proprio, di L. 58 60 solidariamente a Paolo Mattone, ed entrambi tenuti a presentare un conto del prodotto dell'esercizio Vettura-Corriera da Torino a Nizza per Cuneo, più il mese di maggio 1861, a pena del caricamento proposto in lire 1,600, e colla riserva di quelle altre instanze è caso in progresso di causa.

Cuneo, 24 luglio 1862

C. Gauberti proc.

SUBASTAZIONE.

Ad instanza del signor Delapierre Francesco Antonio fu Giuseppe Antonio, dimorante a Gressoney S. Giovanni, il regio tribunale del circondario d'Ivrea, con sua sentenza delli 21 giugno prossimo passato, autorizzò la subasta dell'immobile in essa descritto, posto nella città d'Ivrea sulla offerta e sotto le condizioni di cui ivi, in odio delli Avignone Rosa vedova fu Giovanni Bertone, Bertone Isidoro, Carolina moglie di Egidio Bertone, Marcellina moglie di Pietro Carena e Filippina madre e figli, non che della minorenne Barbara Verole, in persona questa del di lei padre e legale amministratore Verole Pietro Giuseppe, tutti dimoranti a Torino, ad eccezione della Carolina che dimora in Ivrea, e fissò per il relativo incanto dell'istesso immobile ossia corpo di fabbrica civile e rustico coi siti adiacenti, l'udienza delli 25 agosto prossimo venturo, ore 9 di mattina, avanti lo stesso tribunale di circondario e nella solita sala delle sue pubbliche udienze posta al 1.o piano del palazzo detto di S. Francesco.

Ivrea, 10 luglio 1862.

Gedda Angelo p. c.

CITAZIONE.

Con atto di citazione in data d'oggi dell'usciere Antonio Oddone, eseguito in conformità degli art. 61 e 62 del cod. di proc. civile, ad instanza del signor Martinallo Antonio, domiciliato a Vico Canavese rappresentato dal causidico sottoscritto venne l'Antonio fu Giacomo Oberto, già domiciliato a Quagliuzzo, ora residente in Francia a Longuison, dipartimento di Moselle, citato a comparire alle ore 9 mattutine del 4 prossimo mese di ottobre nanti il signor presidente del tribunale di circondario di questa città, onde ottenere autorizzato il segretario di detto tribunale a spedire a favore dell'instante Martinallo copia in forma esecutiva della sentenza 23 febbraio 1853.

Ivrea, 25 luglio 1862.

Riva caus.

SUBASTAZIONE.

Con sentenza del tribunale di circondario di questa città 18 giugno ora scorso, si ordinò sull'instanza del signor caus. Pietro Sibilla, residente in questa città, ed a pregiudicio dell'eredità giacente del not. Giovanni Seghesio, apertasi in Dogliani e provvista di curatore in persona del causidico Carlo Giuseppe Prandi, proc. capo esercente a Mondovì, la spropriazione forzata per via di subasta di diversi stabili siti sul territorio di Dogliani e si fissò per il relativo incanto e deliberamento l'udienza che sarà tenuta dallo stesso tribunale alle ore 10 antimeridiane del 29 prossimo agosto, sotto l'osservanza delle condizioni inserte nel relativo bando stampato.

Mondovì, 1 luglio 1862.

Bellone proc.

NUOVO INCANTO

Al seguito dell'aumento del decimo fattosi da Politano Giuseppe fu Domenico, con atto del 7 corrente mese di luglio, al prezzo di L. 356 a cui venne deliberata la vigna infradescritta con atto del 23 giugno ultimo, caduta nella fallita di Sebastiano Politano, rappresentata dalli signori Ciravegna Francesco e Menardi Bartolomeo, sindaci della medesima, si notifica che alle ore 9 del mattino del lunedì 4 del prossimo mese di agosto, nella sala delle pubbliche udienze di questa Giudicatura di Peveragno, situata al primo piano della casa del signor farmacista Pellegrino, contrada Cisterna, e col ministero del segretario infrascritto avrà luogo nuovamente la vendita col mezzo dei pubblici incanti della suddetta vigna, sita in territorio di Peveragno, regione San Giorgio, della superficie di are 10 60.

La predetta vigna si trova ampiamente descritta nel relativo bando venale del 11 corrente.

La vendita sarà aperta sul prezzo di lire 391 60, a tanto portato il prezzo col suddetto aumento.

La vendita si fa sotto le condizioni in detto bando spiegate.

Peveragno, 21 luglio 1862.

Giuseppe Carutti not. e segr.

SUBASTAZIONE.

Si deduce a pubblica notizia, che sull'instanza del signor Giuseppe Fantini fu Giuseppe, proprietario, domiciliato in Trana, ed a pregiudicio delli Stefano fu Tommaso e Giovanni padre e figlio Brandol proprietarii domiciliati a Giaveno, avrà luogo avanti al tribunale del circondario di Susa ed alla di lui udienza delli 27 prossimo venturo agosto, ore 10 antimeridiane, l'incanto di sei stabili posti sul territorio di Giaveno, cioè d'una casa, quattro pezze consistenti in prati, campi e boschi ed una piazza da speziale bene avviata, con tutti i suoi mobili e medicinali necessarii, esercita in detto luogo di Giaveno dal signor farmacista Meschietti.

Che l'incanto avrà luogo in sei distinti lotti ed ai prezzi e condizioni specificati nel relativo bando venale in data delli 8 andante mese, che verrà depositato nella segreteria del sullodato tribunale non che in quella del municipio di Giaveno 30 giorni prima dell'incanto.

Susa, 14 luglio 1862.

G. B. Chiamberlando p. c.

Torino — Tip. G. Favale e Comp.